



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

Commissione d'inchiesta

sulla mancata applicazione delle leggi regionali

RISOLUZIONE

n. 41

sulla corretta interpretazione dell'art. 4 della Legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010 nonché sulla mancata applicazione dell'art. 19 della Legge regionale n. 12 del 30 luglio 2011.

La Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali, istituita con ordine del giorno n. 27 del 2010, nell'ambito della propria attività di verifica sulla applicazione delle leggi regionali in materia di:

a) Personale Regionale assegnato a Sardegna promozione

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale n. 15 del 17 novembre 2010, rubricato *Personale "Sardegna promozione"*, che dispone:

"1. Per far fronte alle esigenze relative alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità del comparto agro-alimentare, il personale con documentata esperienza in materia di promozione, transitato dai ruoli dell'Amministrazione regionale all'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione" mediante processo di mobilità attivato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 36/38 del 1° luglio 2008, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è riammesso a domanda nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza senza soluzione di continuità";

RILEVATO che gli Uffici dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione hanno ritenuto, in contrasto con quanto stabilito dalla norma sopra citata, che può essere riammesso nei ruoli dell'Amministrazione regionale soltanto il personale con documentata esperienza in materia di promozione nel solo campo agro-alimentare, respingendo così le domande presentate da alcuni dipendenti di Sardegna promozione;

CONSIDERATO che, in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 4 della L.R. n. 15 del 2010, è evidente e manifesto dal chiaro tenore letterale della norma che, quale presupposto per transitare da Sardegna Promozione ai ruoli dell'Amministrazione regionale, è sufficiente che il personale di Sardegna promozione che ha presentato domanda abbia maturato il presupposto della documentata esperienza in materia di promozione, senza che sia necessario – in quanto non previsto dalla legge – il più specifico presupposto dell'esperienza in materia di promozione in campo agro-alimentare;

b) Personale ufficio stampa

VISTO l'art. 19 della Legge regionale n. 12 del 30 luglio 2011, che stabilisce:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da intendersi come di seguito:

a) che non si determina alcuna risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro in essere tra l'Amministrazione regionale, quella degli enti o agenzie e i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti che abbiano chiesto l'inserimento nel contingente di cui al comma 2 dell'articolo 11;

b) che ai medesimi dipendenti si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) a far data dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del citato articolo 11, ivi compreso l'articolo 10 del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e si provvede conseguentemente all'attribuzione delle qualifiche rispettivamente di vice capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica inferiore a dieci anni e superiore ai cinque, di capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica superiore;

c) che i predetti dipendenti mantengono la previdenza integrativa dei fondi presso i quali risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009; a favore degli stessi si provvede alla riconsunzione previdenziale presso l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (IN-PGI), senza alcun onere aggiuntivo a carico dei medesimi; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.02.002);

d) nelle more della definizione del contratto integrativo aziendale previsto dal CNLG agli stessi dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti di cui agli articoli 86 (servizio mensa) e 99 (retribuzione di rendimento) del contratto di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali”;

CONSIDERATO CHE la norma di interpretazione autentica sopra citata chiarisce in maniera inequivocabile, eliminando ogni residuo dubbio interpretativo in capo all'Amministrazione regionale, che ai dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla norma in esame deve essere applicato il CNLG, ivi compreso l'art. 10 del contratto qualora ricorrano le mere condizioni fattuali di cui al comma 3 del medesimo articolo del CNLG;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'intervento del legislatore regionale, in funzione di interprete autentico dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2009, è evidentemente finalizzato a orientare l'interpretazione dell'Amministrazione regionale nel senso di ritenere i giornalisti afferenti all'Ufficio stampa della Regione di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) della legge n. 12 del 2011, quali dipendenti equiparabili a quelli delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, come richiesto dal CNLG al fine di applicare la c.d. indennità di agenzia;

c) Personale ex ETI(ente tabacchi italiani)

Visto l'art. 11 della L.R. 04.08.11 n.16 concernente l'inquadramento del personale ex ETI con il quale si stabilisce quanto segue :

“1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998. Gli oneri relativi alla gestione in comando del predetto personale sono garantiti dai relativi trasferimenti statali e da risorse regionali; agli oneri derivanti dalla quota della Regione, valutati in euro 200.000 annui, si fa fronte con quota parte del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004."

Considerato che il predetto articolo di legge è legittimamente in vigore da oltre un anno e allo stato non risulta applicato, in modo particolare dalla Agenzia regionale del lavoro dove opera il numero più rilevante dei dipendenti ex ETI in posizione di comando;

Considerato inoltre che tale situazione determina illegittimamente una lesione dei diritti del personale in argomento

INVITA L'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

a) in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 4 della Legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010 a procedere, con adeguati atti di indirizzo, alla corretta applicazione delle disposizioni regionali in vigore, precisando, in particolare, agli Uffici competenti la necessità di adottare, conseguentemente, gli opportuni provvedimenti in autotutela al fine di rivalutare, alla luce del criterio più sopra evidenziato, la posizione dei dipendenti di Sardegna promozione che, in base alla legge citata hanno a suo tempo presentato domanda di immissione nei ruoli dell'Amministrazione regionale;

b) in relazione alla mancata applicazione dell'art. 19 della Legge regionale n. 12 del 30 luglio 2011 a procedere, con adeguati atti di indirizzo, presso gli Uffici competenti, affinché ai giornalisti afferenti all'Ufficio stampa della Regione di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009, quali dipendenti equiparabili a quelli delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sia riconosciuta l'applicabilità dell'art. 10 del CNLG, e la conseguente corresponsione della c.d. indennità di agenzia;

c) a intervenire presso la Direzione dell'Agenzia regionale del Lavoro, alla quale deve pervenire per quanto interessa la presente risoluzione, perché adempia senza ulteriore indugio a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. 16/2011;

delibera

di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio regionale per le conseguenti comunicazioni alla Giunta regionale e, in particolare, all'Assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione affinché vengano adottate le conseguenti determinazioni da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione regionale.

La risoluzione è stata approvata nella seduta del 25 ottobre 2012.